

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'Associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "STATI GENERALI DELLO SPETTACOLO APS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Bologna.
2. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
3. La durata dell'associazione è illimitata.
4. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

ART. 2 - (Scopo, finalità, attività)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati.
2. Lo scopo principale dell'associazione è la promozione, diffusione e valorizzazione della cultura, delle arti e dello spettacolo, quale strumento di crescita personale, inclusione sociale, partecipazione civica e riduzione delle disuguaglianze.

A tal fine l'associazione si propone in particolare di:

- organizzare annualmente l'evento "Stati Generali dello Spet-

tacolo", quale momento di confronto e partecipazione di artisti, operatori, istituzioni, enti pubblici e privati, cittadini e soggetti sociali; per discutere e proporre azioni volte al miglioramento del settore culturale e creativo;

- organizzare e promuovere spettacoli, rassegne, festival, concerti, mostre, conferenze, convegni, cineforum e altre manifestazioni culturali e artistiche;
- favorire la produzione e distribuzione di opere teatrali, musicali, cinematografiche e multimediali;
- promuovere attività di ricerca, documentazione, formazione e sensibilizzazione sui temi della cultura e dello spettacolo;
- realizzare progetti di inclusione sociale e di contrasto alle disuguaglianze attraverso le arti e la cultura;
- sostenere la collaborazione con enti pubblici e privati, scuole, università e altre organizzazioni non profit per la diffusione della cultura e dello spettacolo.

3. L'associazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare:

- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

4. L'associazione può altresì svolgere, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, purché



secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti fissati dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

5. L'associazione può infine svolgere, a norma dell'art. 7 CTS, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Nel caso di persone giuridiche le stesse partecipano come un unico socio, rappresentate dal legale rappresentante, con un solo voto alle Assemblee sociali.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di amministrazione.

L'ammissione si intende accettata se non interviene comunicazione contraria da parte dell'Organo di amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa.

3. Ci sono 3 (tre) categorie di soci:

fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'associazione e versano la quota di iscrizione stabilita dall'Assemblea;

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

5. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni e le delibere degli Organi Sociali. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività

nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

1. morte o estinzione;
2. dimissioni scritte, indirizzate all' Organo di amministrazione..
3. mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte dell'Organo di amministrazione;
4. esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi violazioni o danni arrecati, previa contestazione e difesa.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- L'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se previsto;
- il Revisore legale, se previsto.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per

l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'avviso potrà avvenire, a scelta, dell'Organo di amministrazione, per iscritto, anche con raccomandata, o in qualsiasi forma telematica (anche per email) purchè ne sia assicurato il ricevimento oppure mediante avviso pubblicato nella bacheca presso la sede dell'Associazione.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

5. L'assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, quali videoconferenza o altra piattaforma telematica, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e il loro diritto di voto. Il verbale dell'assemblea indicherà le modalità di partecipazione e le eventuali problematiche tecniche riscontrate.

6. L'Assemblea deve:

- approvare il bilancio di esercizio;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e l'Organo di amministrazione;



- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dall' Organo di amministrazione.

7. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

8. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

10. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.

11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

12. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia, previa richiesta all' Organo di amministrazione. L' Organo di amministrazione può opporsi con motivazione specifica e nel caso deciderà l'Assemblea.

ART. 8 - (Organo di amministrazione)

1. L'organo di amministrazione è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti e non oltre tredici.

2. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3. Sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. L'organo di amministrazione dura in carica per 5 (cinque anni) e i suoi componenti possono essere rieletti.

5. Elegge al proprio interno le figure che ritiene utili e necessarie al buon andamento dell'associazione, in particolare il Vice Presidente, e ne stabilisce i compiti e le funzioni, salvo quelle che per parte sono già stabilite dal presente Statuto all'articolo 9, comma 5.

ART. 9 - (Presidente, Vice Presidente)

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale, la firma sociale e presiede l'organo di Amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Organo di Amministrazione.

4. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

5. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione e gli atti da esso compiuti sono validi ed efficaci ad ogni effetto di legge.

6. Il Presidente ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile dell'associazione, in particolare:

- ha la facoltà di aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari e postali intestati all'associazione;
- può operare sui suddetti conti per effettuare incassi, pagamenti, bonifici, prelievi, versamenti e ogni altra operazione bancaria necessaria alla gestione ordinaria dell'associazione, nel rispetto degli indirizzi e delle delibere dell'Organo di amministrazione.
- è autorizzato a detenere gli strumenti di accesso e operatività (carte, token, credenziali digitali) ai conti correnti dell'associazione, fermo restando l'obbligo di rendiconto e trasparenza verso l'Organo di amministrazione.

ART. 10 - (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla ade-



guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - (Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità so-

ciali.

ART. 13 - (Divieto di distribuzione utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

ART. 14 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi di privati;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia;
2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e si chiude il

31 dicembre del medesimo anno.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea generale ordinaria;

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, salvo previsioni di legge o deroghe previste dalle normative.

ART. 16 - (Libri sociali e registro volontari)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 - (Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

5. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi



di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 19 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità nei modi e nei termini previsti per legge.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

1. L'Assemblea con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e con la medesima maggioranza può stabilire norme interpretative autentiche dello Statuto.
2. Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non ade-

rire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

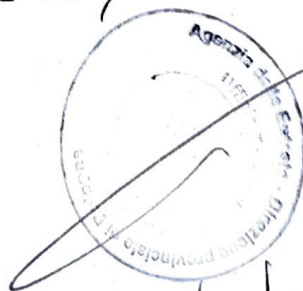
3. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Letto firmato e sottoscritto.

Muzza
Luca sullo
Bruno
Ferrabianchi
Stefano Fichini
Andrea Berti
Guarino

AGENZIA DI CREDITO E RENDITA DI BOLSONO 1
E. ... 10 ...
Registrazione 2554 3

€ 200,00



28/10/25